

Circolare n. 13/2018

L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

L'imposta di bollo da applicare alle fatture di importo superiore ad € 77,47 è di € 2,00.

L'imposta di bollo, fino al 31/12/2018, va assolta mediante l'applicazione nel documento del contrassegno adesivo rilasciato generalmente dai tabaccaia.

Vige il principio dell'alternatività dell'IVA e dell'imposta di bollo.

Con la fatturazione elettronica il pagamento dell'imposta di bollo avviene con nuove modalità.

Qui di seguito si riporta un prospetto riepilogativo riportante la generalità dei casi in cui si applica o meno l'imposta di bollo sulle fatture:

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE AI FINI IVA	IMPOSTA DI BOLLO
Operazione imponibile	NO
Imponibile con IVA assolta all'origine (art. 74, comma 1, ad es. giornali, ricariche telefoniche,...)	
Soggetta a Reverse Charge e Split Payment	
Esclusa dalla base imponibile (art. 15)	SI
Esclusa dal campo di applicazione dell'IVA (artt. 2,3,4,5 e 7)	SI
Esclusa da IVA regime dei minimi e forfettari	SI
Settori speciali (agenzie viaggio, beni usati)	NO
Esente (art. 10)	SI
Operazione non imponibile:	NO
Esportazione	
Operazione intracomunitaria	
Operazione ad esportatore abituale (utilizzo plafond)	SI
Servizi internazionali	SI

Dal 1.01.2019 l'imposta di bollo sulle fatture dovrà essere versata esclusivamente tramite il modello F24 utilizzando il **codice tributo 2501**, in un'unica soluzione ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le fatture elettroniche rientranti nelle fattispecie elencate dovranno apportare una specifica **annotazione di assolvimento dell'imposta** ai sensi del D.M. 17.06.2014. Come esplicitato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 14.04.2015, n. 16/E, l'applicazione del tributo “*in modo virtuale*” non richiede alcuna preventiva autorizzazione e il soggetto obbligato, tenuto a corrispondere l'imposta di bollo, è la persona fisica o giuridica, anche se il soggetto esternalizzasse l'incarico della fatturazione elettronica e la sua conservazione a terzi.

Trascorsi 120 giorni e **omesso il pagamento** dell'imposta di bollo, in carico all'obbligato è prevista una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura/ricevuta irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell'imposta di bollo dovuta. I soggetti esclusi dall'emissione della fattura elettronica per espressa previsione normativa, ossia coloro che applicano il **regime forfettario** (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014), coloro che applicano il **regime di vantaggio** (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011), coloro che applicano il regime speciale degli **agricoltori** (art. 34, c. 6, D.P.R. 633/1972) potranno continuare ad apporre l'apposito contrassegno.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*